

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

*Circolare di Studio n.1 del 2016*

### NUOVO REGIME FORFETTARIO

La Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato denominato "**Regime Forfettario**". In tale regime il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi o compensi percepiti dei coefficienti di redditività previsti dalla legge.

Di seguito si riportano le principali **novità** introdotte dal *nuovo regime forfettario*:

- ✓ per il primo quinquennio il reddito è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5% anziché del 15%;
- ✓ possibilità di usufruire di un regime contributivo agevolato per i contribuenti che esercitano attività d'impresa;
- ✓ i contribuenti che adottano il regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma ad indicare in dichiarazione dei redditi i seguenti dati:
  - il codice fiscale del percettore dei redditi;
  - l'ammontare dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta.
- ✓ durata illimitata nel tempo nel rispetto di determinati requisiti.

Il *nuovo regime forfettario* riguarda le persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa.

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

---

### 1. Requisiti di accesso al nuovo regime forfettario

---

Possono adottare il nuovo regime agevolato le persone fisiche che svolgono un'attività d'impresa o lavoro autonomo, non in forma associata (ad esclusione quindi delle società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti), le quali nell'anno solare precedente:

- ✓ hanno conseguito un ammontare di **ricavi o percepito compensi** non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007, comprese **tra Euro 30.000 ed Euro 50.000**;
- ✓ hanno sostenuto **spese per prestazioni di lavoro** entro il limite complessivo annuo di **Euro 5.000 lordi**;
- ✓ non possiedono al 31 dicembre dell'anno precedente **beni strumentali** per un **costo complessivo** (al lordo degli ammortamenti), **pari ad Euro 20.000**; da tenere presente che i beni immobili a qualsiasi titolo posseduti non hanno rilevanza;

Inoltre (cause di esclusione) **non possono avvalersi** del *nuovo regime forfettario* le persone fisiche che:

- ✓ si avvalgono di regimi speciali a fini Iva;
- ✓ si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- ✓ sono soggetti non residenti (salvo alcune eccezioni);
- ✓ effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 8), del TUIR e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, del D.L. 331 del 1993;
- ✓ contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR o a società a responsabilità limitata trasparenti di cui all'art. 116 del TUIR;

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

- ✓ i soggetti che nell'anno solare precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori l'importo di Euro 30.000; tale soglia non rileva se il rapporto di lavoro risulta cessato.

---

### 2. Determinazione del reddito e agevolazioni fiscali

---

I contribuenti determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un **coefficiente di redditività** che varia a seconda del codice Ateco relativo all'attività esercitata.

Il *nuovo regime forfettario* è soggetto ad un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), **pari al 15%**.

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività (**Start up**), per i primi 5 anni, l'aliquota d'imposta è stabilita nella misura del 5% in luogo del 15%. Per usufruire di tale ulteriore agevolazione sarà necessario rispettare i requisiti attualmente previsti per i contribuenti minimi e di seguito rammentati:

- ✓ nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ✓ l'attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ✓ nel caso in cui venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio non sia superiore ai limiti previsti a seconda della categoria d'attività.

Inoltre i contribuenti che adottano il *nuovo regime forfettario* **non sono tenuti ai seguenti adempimenti:**

Roma – Via Rocca Priora, 6  
Tel. 06/ 64 80 32 46  
e-mail: [m.figlioli@studiodinami.com](mailto:m.figlioli@studiodinami.com)  
Sito: [www.studiodinami.com](http://www.studiodinami.com)

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65  
Tel. 0966/ 45637  
e-mail: [m.figlioli@studiodinami.com](mailto:m.figlioli@studiodinami.com)  
Sito: [www.studiodinami.com](http://www.studiodinami.com)

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

- ✓ liquidazione e versamento dell'Iva;
- ✓ presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione Iva;
- ✓ versamento e dichiarazione Irap;
- ✓ comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore;
- ✓ comunicazioni di cui al cosiddetto spesometro;
- ✓ comunicazione delle operazioni con Paesi *black list*.

Infine, i contribuenti non possono esercitare il diritto di rivalsa né detrarre l'Iva sugli acquisti.

---

### 3. Regime contributivo agevolato

---

Per i contribuenti che adottano il *nuovo regime forfettario*, e solamente per **coloro che esercitano attività d'impresa**, è prevista la possibilità di usufruire di un regime contributivo agevolato il quale prevede un abbattimento del 35% del carico contributivo. La decadenza dal regime forfettario comporta anche la decadenza dal regime contributivo agevolato.

---

### 4. Durata del regime

---

Il *nuovo regime forfettario* ha durata illimitata e non è previsto alcun requisito relativamente all'età dei contribuenti. Naturalmente il venir meno di uno dei requisiti d'accesso ovvero il sopraggiungere di una delle cause di esclusione dal regime, di cui al punto 1, comporta la cessazione di applicazione del *nuovo regime forfettario*.

Data

07/01/2016

Firma

Marco Figlioli